

Repertorio n.

Imposta di bollo di euro _____ assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. del ____ dell'Agenzia delle Entrate
--

**[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D'APPALTO DELL'ACQUISIZIONE DI N. 1 SISTEMA UHPLC-TQ (ULTRA HPLC CON RILEVATORE DI MASSA TRIPLO QUADRUPOLO), OCCORRENTE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL'ATS DI BERGAMO.**

**TRA**

L'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS), C.F. e P. IVA n. 04114400163, con sede legale in Bergamo - 24121, via Gallicciolli n. 4, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi, (nel seguito per brevità anche "Amministrazione appaltante")

**E**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in persona di  
\_\_\_\_\_ in qualità Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche "Appaltatore")

**PREMESSO CHE**

- La società \_\_\_\_\_, a seguito di espletamento di gara d'appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS di Bergamo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è risultata aggiudicataria della fornitura di n. 1 sistema LC-MS/MS a triplo quadrupolo completo di sistema ULTRA-FAST-HPLC, occorrente al laboratorio di prevenzione dell'ATS di Bergamo, finanziato con risorse PNC "Piano Nazionale Complementare";
- con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si trasmetteva all'Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
- l'Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
  - cauzione definitiva;

Allegato n. 17 alla Deliberazione

- estremi del conto corrente dedicato all'appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- Il nominativo del Responsabile del Contratto e relativo contatto;
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge senza che nulla sia emerso riguardo alla società fornitrice.

#### **SI CONVIENE E STIPULA:**

#### **Articolo 1 - Oggetto del Contratto**

Oggetto del presente contratto è la fornitura di n. 1 sistema LC-MS/MS a triplo quadrupolo completo di sistema ULTRA-FAST-HPLC, occorrente al Laboratorio di Prevenzione dell'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, di seguito ATS.

L'acquisto del sistema è effettuato con gli investimenti pubblici finanziati dalle risorse afferenti al PNC "Piano Nazionale Complementare".

Le caratteristiche tecniche e generali minime del sistema sono quelle indicate nell'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto.

Per il dettaglio della strumentazione aggiudicata, si rinvia al Capitolato Speciale d'appalto e all'offerta tecnico-qualitativa presentata dall'Appaltatore.

#### **Articolo 2 – Durata del contratto**

Il sistema dovrà essere consegnato presso l'Amministrazione entro 60 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi), decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

La consegna, l'installazione e il collaudo delle apparecchiature oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate, a cura dell'aggiudicatario, presso:

- S.C. Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo – via Borgo Palazzo, n. 130 palazzina 13/C, 24125 Bergamo, primo piano.

La consegna e l'installazione saranno effettuate in presenza di un rappresentante dell'aggiudicatario, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del Direttore S.S.D. Laboratorio di Prevenzione (o suo delegato).

Saranno rifiutate le forniture che risultino non rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza, di sicurezza sul lavoro e di inquinamento ambientale.

**Entro un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, si procederà all'installazione e collaudo dei singoli sistemi.** Le operazioni di collaudo saranno effettuate sul luogo di installazione dopo che l'aggiudicatario avrà provveduto alla messa a punto della strumentazione.

#### **Articolo 3 – Piano di fornitura**

La fornitura non sarà considerata ammessa finché non sarà stato superato positivamente il collaudo, cosicché, prima di tale dichiarazione, essa si considererà come depositata per conto dell'Aggiudicatario ed a rischio dello stesso.

Il prodotto fornito deve essere quello offerto in gara. Non saranno accettati prodotti diversi da quello offerto.

Allegato n. 17 alla Deliberazione

La prova di collaudo consisterà nella determinazione da parte del sistema dei residui di fitosanitari negli alimenti, come indicato nel file allegato con caratteristiche tali da garantire i livelli di sensibilità anch'essi presenti nel file allegato.

Tale prestazione dovrà essere riprodotta in fase di collaudo e il materiale necessario (standard certificati e colonne cromatografiche) sarà a carico della ditta aggiudicataria. È inoltre facoltà di ATS richiedere la riproduzione dei test delle sensibilità dichiarate presso il laboratorio della ditta aggiudicataria prima della firma del contratto. I risultati che si otterranno saranno oggetto di verifica in fase di collaudo. Il mancato raggiungimento sarà motivo di esclusione.

Dalla data di esito positivo del collaudo decorrerà la garanzia di 24 mesi, durante i quali l'aggiudicatario dovrà assicurare le attività meglio descritte nell'art. § 3.2 – Garanzie del Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di non superamento del collaudo, l'Aggiudicatario dovrà ritirare a propria cura e spese, entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione, anche telefonica, il prodotto non conforme alle caratteristiche richieste dal Capitolato. In pendenza o in mancanza del ritiro, il prodotto fornito resterà a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell'ATS appaltante per l'eventuale ulteriore degrado o deprezzamento che il prodotto stesso dovesse subire.

#### **Articolo 4 – Importo dell'appalto**

L'importo del presente Contratto è pari a € \_\_\_\_\_ Iva esclusa.

L'importo sopra indicato è da considerarsi comprensivo di tutte le richieste rappresentate nel presente Contratto.

#### **Articolo 5 - Modifica del contratto in fase di esecuzione**

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: l'ATS di Bergamo si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

- a) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs n. 36/2023 in caso di esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato;
- b) nel caso in cui l'ATS di Bergamo assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

#### **Art. 6 - Obblighi contrattuali**

La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente "ditta") è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell'ATS sia di terzi, sia all'atto dell'installazione che in fase di esecuzione e utilizzazione dell'apparecchiatura.

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto in altre parti del capitolato a:

- effettuare la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'appalto (Allegato n.);

- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l'arco di vigenza del contratto; a tal fine la ditta si obbliga espressamente a mantenere e tenere indenne l'ATS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, restando in ogni caso espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico della ditta;
- avvalersi di personale adeguato in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

La ditta si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La ditta si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente l'attività oggetto del presente contratto, e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'ATS; a tal fine la ditta è tenuta a garantire che tale impegno sarà osservato dal proprio personale.

La ditta, in relazione all'obbligo assunto con l'accettazione del presente contratto, solleva espressamente l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa a infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, provocati nel corso dell'attività, dovuti anche ad omissioni, negligenza o altre inadempienze relative alle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna a:

- consegnare ed installare il sistema presso il Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo nei tempi stabiliti all'art. 2 del Capitolato, precisamente entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, successivamente alla sottoscrizione del contratto;
- collaudare ciascun sistema entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna ed installazione;
- assicurare all'Amministrazione il **training formativo** come descritto al § 3.1 del Capitolato;
- assicurare la **fornitura di parti e consumabili per l'intera durata contrattuale**;
- attivare, a seguito del collaudo positivo di ciascun sistema, la **garanzia biennale** comprendente le attività descritte al § 3.2 del Capitolato;
- in caso di guasto, garantire un tempo di risposta e intervento non superiore a **3 (tre)** giorni lavorativi dalla chiamata;
- individuare un referente dell'appalto, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima dell'avvio del contratto;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- non sospendere le attività di manutenzione oggetto del Capitolato. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;

– retribuire il personale:

- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;
- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Il sistema fornito dovrà essere, **tassativamente, nuovo di fabbrica e di recente produzione**, nonché rispondenti a tutte le vigenti normative di sicurezza ed alle caratteristiche tecniche richieste.

L'aggiudicatario si impegna a rilasciare ed aggiornare, su richiesta dell'Amministrazione contraente, ogni certificazione o altro documento previsto sia dalla legge Nazionale sia dalla normativa CE.

Inoltre, si impegna al rilascio delle omologazioni, ovvero delle certificazioni CE emesse da organismo notificato o delle autocertificazioni di conformità CE che siano previste per ogni bene fornito, nonché di ogni altro documento richiesto dalle Amministrazioni.

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 221/2012), nonché ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario si impegna, altresì, a rimborsare all'Amministrazione le spese per le pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, su richiesta della medesima.

#### **Art. 7 – Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

L'intera fornitura è regolamentata dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto e si formalizza mediante comunicazione scritta del provvedimento di aggiudicazione della fornitura, sottoscrizione del contratto e l'emissione di ordinativi.

A seguito di collaudo con esito positivo, l'aggiudicatario potrà emettere fatture in favore dell'ATS unicamente in modalità elettronica mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014. A tal fine, si indicano gli elementi specifici della ATS di Bergamo, che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	ATS di Bergamo
Codice IPA:	atsb
Codice Univoco Ufficio:	7ZRYRC
Nome dell'Ufficio:	Settore Fornitori
Cod. Fiscale del Servizio di F.E.:	04114400163
Partita IVA:	04114400163

Ai sensi dell'art. 25 del D.L.n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente:

Allegato n. 17 alla Deliberazione

1. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
2. Il codice unico di progetto (CUP) - in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili in fattura per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali come segue:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura) [eventuali];
3. Totale documento;
4. Codice fiscale del cedente;
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Le fatture dovranno essere intestate come di seguito specificato:

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo  
SC. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità  
Via Francesco Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo

In mancanza delle informazioni sopra descritte e di quelle indicate nel D.M. n. 132 in data 24.08.2020, le fatture saranno respinte dall'Amministrazione.

Le fatture saranno respinte nei casi previsti dall'art. 1 del D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del DEC. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. **L'Amministrazione non procederà comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima del collaudo con esito positivo.**

Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra la fornitura reso e quanto previsto nel Contratto d'Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le eventuali somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i., si informa che, a pena di nullità del contratto, la ditta offerente si deve impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; in particolare, la ditta aggiudicataria, in ottemperanza a quanto ivi stabilito, dovrà, a pena di nullità del contratto, ai fini del pagamento delle fatture:

- indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- indicare le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente dedicato.

Allegato n. 17 alla Deliberazione

Tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo di tali strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m. e i..

La ditta aggiudicataria si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l'obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.

Per provvedere al pagamento l'Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore.

Qualora il D.U.R.C. dell'Appaltatore evidenzia irregolarità, l'Amministrazione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal DPR 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

#### **Art. 8 - Direttore dell'Esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Responsabile della S.S.D. Laboratorio di Prevenzione dell'ATS di Bergamo.

#### **Art. 9 - Inadempienze e penalità**

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

In caso di inadempimento verranno applicate all'aggiudicatario penali variabili a seconda dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento del sistema e al proseguire dell'attività istituzionale del Laboratorio di Prevenzione, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Nel rispetto degli artt. 2222, 2226 e dell'art. 1454 del Codice Civile, l'importo delle penali verrà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata. Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, a titolo meramente esemplificativo, si precisa che l'Amministrazione si riserva, durante l'esecuzione contrattuale, di applicare, a suo insindacabile giudizio e senza formalità le seguenti penali:

#### **Consegna ed installazione dell'apparecchiatura:**

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, **fino a 3 giorni di ritardo** rispetto ai tempi di consegna e installazione dell'apparecchiatura - come indicato

all'art. 2 del CSA - per cause imputabili all'aggiudicatario;

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo **0,8 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, **per ritardi** nella consegna/installazione dell'apparecchiatura **da 4 a 6 giorni** per cause imputabili all'aggiudicatario;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari al **10 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, **per ritardi da 7 a 10 giorni** nella consegna/installazione dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario.

#### **Collaudo**

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo **0,6 per mille** dell'ammontare netto contrattuale **fino a 3 giorni di ritardo** rispetto ai tempi previsti - come indicato all'art. 2 del CSA - per il collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo **0,8 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, **per ritardi da 4 a 6 giorni** nel collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario;
- una penale calcolata in misura giornaliera pari al **1 per mille** dell'importo del sistema **per ritardi da 7 a 10 giorni** nel collaudo dell'apparecchiatura per cause imputabili all'aggiudicatario.

#### **Servizio di manutenzione – Tempi di intervento**

- una penale calcolata in misura giornaliera pari allo **0,6 per mille** dell'importo del sistema **in caso di risposta alla segnalazione per guasto in un tempo superiore a 3 (tre) giorni lavorativi**, di cui al § 3.2, **del Capitolato** per ogni giorno di ritardo per cause imputabili all'aggiudicatario;

#### **Training formativo**

- in caso di inadempimenti relativi all'attività di formazione prevista al § 3.1 del CSA - sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

#### **Ulteriori obblighi**

- in caso di inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti dal CSA, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, l'ATS si riserva la facoltà di applicare la penale fino ad 10% dell'ammontare netto contrattuale per ogni contestazione.

Per le inadempienze contestate, la ditta dovrà trasmettere all'ATS le proprie deduzioni, nel termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione che verrà effettuata dall'ATS a mezzo pec. Qualora, a giudizio dell'ATS, le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate alla ditta le penali indicate nel presente articolo.

Per tutte le ipotesi sopra citate il valore della penale verrà decurtato dalla prima fattura utile, successivamente al mese in cui si è verificata l'inadempienza o mediante escussione della cauzione definitiva.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.



**Art. 10 - Risoluzione del contratto**

L'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente capitolato speciale in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Le altre ipotesi previste da ulteriori disposizioni così si riassumono:

- non rispondenza della fornitura alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui la ditta non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione della fornitura);
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gravi e reiterate inadempienze con comminazione di quattro penalità all'anno anche per fattispecie diverse;
- cessione di azienda non autorizzata e di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti dal disciplinare relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la ditta medesima ovvero qualora la ditta non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato;
- violazione di norme e principi contenuti nel codice di comportamento delle ATS, nel codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ATS e/o nel patto di integrità di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019;
- subappalto della fornitura non autorizzato dalle ATS;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del contratto);
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della ditta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- negli altri casi specificamente previsti dal presente capitolato;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Progetto, anche su iniziativa del Direttore dell'esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti alla ditta, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la ditta abbia risposto, l'ATS, su proposta del

Responsabile del Progetto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ove costituita, ed il risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, che l'ATS è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

La risoluzione del contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l'ATS provvederà a comunicare alla ditta, in forma scritta, l'intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..

#### **Art. 11 – Recesso**

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. In particolare, l'ATS ha diritto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta con mail PEC.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ATS si avvarrà della clausola di recesso nelle seguenti particolari fattispecie:

- a. in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, la ditta è obbligata a comunicare all'ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
- b. mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'ATS e mutamento delle modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente capitolato richiesto da parte dell'ATS;
- c. disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sulla fornitura oggetto del presente capitolato;
- d. attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti avente ad oggetto la fornitura prevista nel presente capitolato;
- e. venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente capitolato.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS interessata, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altra ditta.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, le ATS hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione della fornitura e al pagamento delle forniture effettuate.

In caso di recesso dell'ATS, la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, secondo i calcoli definiti dall'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023

**Art. 12 – Clausola T&T (trasparenza e tracciabilità)**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 e 5 dell'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Per la disciplina della clausola T&T si deve fare riferimento alle DDGR n. XI/5408/2021 e n. XI/6605/2022.

**Art. 13 – Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage**

L'ATS ha adottato un proprio codice di comportamento (delibera n. 52/2016), accessibile sul sito internet aziendale ([www.ats-bg.it](http://www.ats-bg.it)), che costituisce un complesso di regole di valore etico cui deve attenersi l'ATS stessa, i suoi dipendenti e tutti i soggetti che hanno rapporti con la medesima nello svolgimento delle loro attività.

La ditta deve prendere conoscenza del suddetto Codice adottato dall'ATS e adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute, oltre a quelli che saranno previsti nei nuovi documenti nel corso di vigenza del rapporto contrattuale.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed i piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dall'ATS (delibera n. 397/2022).

La ditta ha già preso conoscenza, ha sottoscritto e si impegna a rispettare il patto di integrità approvato con D.G.R. Lombardia n. XI/1751 del 17/06/2019, quale dichiarazione di valori, insieme dei diritti e dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.) e inserito nella documentazione di gara.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti ivi previsti costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale, se espressamente indicato nei suddetti documenti, fermo restando che l'ATS si riserva il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità, oltre all'applicazione di ulteriori sanzioni ove previste nei documenti stessi.

L'art. 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ha introdotto all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter:

*“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.*

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali e obbligo di riservatezza**

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dall’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di negoziato e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dal decreto citato. L’interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’ATS di Bergamo.

L’ATS e la ditta sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione del contratto. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto.

#### **Art. 15 - Deposito cauzionale**

A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per una somma garantita di € \_\_\_\_\_ euro \_\_\_\_\_).

#### **Art. 16 - Documenti che fanno parte del contratto**

Costituiscono parti integranti del presente Contratto il Capitolato Speciale d’Appalto e i suoi allegati, \_\_\_\_\_, l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore, anche se non materialmente allegati.

#### **Art. 17 - Foro competente**

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie relative agli obblighi contrattuali è competente, il Foro di Milano. In caso di controversie, ATS si riserva di esperire il tentativo di accordo bonario prima di adire alle vie legali.

**Art. 18 - Spese bollatura del contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto.

Ai sensi dell'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023, è a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, il cui importo è determinato in relazione all'importo massimo previsto nel contratto e pari a € 120,00.

**Articolo 19 - Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per l'Appaltante

Il Direttore Generale

---

Per l'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

---